

Parere approvato all'unanimità dall'Assemblea straordinaria della CRUI sulla bozza di regolamento recante disposizioni relative alla struttura ed al funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), resa pubblica il 12 marzo 2007¹.

¹ La bozza sottoposta all'attenzione dell'Assemblea nella precedente seduta era datata 27 febbraio. Il testo reso noto il 12 marzo, al quale si fa riferimento in questa nuova proposta di deliberazione, contiene numerose variazioni di natura formale e di scarso interesse sostanziale. Modifiche di qualche rilievo si trovano:

- all'art. 3 c. 3, dove viene soppressa la frase: "Tali finanziamenti sono annuali e non consolidabili"
- all'art. 5 c. 2, dove al posto di "... Rapporto al Governo e al Parlamento, per il tramite del Ministro dell'università e della ricerca, sullo stato del sistema nazionale delle università e della ricerca.", si legge "... Rapporto sullo stato del sistema nazionale delle università e della ricerca, reso al Ministro e da questi inviato Presidente del Consiglio dei Ministri e al Parlamento."
- all'art 6 c. 2, dove al posto di "... l'Agenzia definisce altresì le modalità per l'accreditamento ..." si legge "... l'Agenzia definisce altresì i criteri e i parametri per l'accreditamento ..."
- all'art. 7 c. 4 è soppresso "... o cui ha accesso."
- all'art. 14, c.2, lett. g) al posto di "un componente designato dalla Conferenza Stato-Regioni" si legge "un componente designato dalla Conferenza unificata Stato, Regioni ed autonomie locali".
- all'art. 16 viene introdotto un nuovo comma, 4, che recita: "Lo statuto e i regolamenti sono sottoposti all'approvazione del Ministro, entro il termine di sessanta giorni dalla loro ricezione".
- all'art. 17, c. 2, scompare l'aumento al 3 ed al 5 per mille da sottrarre al FFO negli anni successivi al primo, per il finanziamento dell'Agenzia.
- all'art. 18 c. 1, scompare la frase "... anche in dipendenza delle risorse disponibili..." relativa alla operatività della agenzia a decorrere dalla data del decreto di nomina del Consiglio direttivo.

Tra le modifiche introdotte, che non sono comprese nell'elenco, vi sono alcuni commi relativi ad aspetti normativi e retributivi dei soggetti che verranno coinvolti nelle attività dell'Agenzia (i componenti del Comitato Consultivo (solo per il rimborso spese), il Direttore, il personale amministrativo). Da notare che la pianta organica (art. 16 c. 1) verrà determinata con decreto del Ministro, "di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione". Il Collegio dei revisori dei conti è normato in esplicito all'art. 15. All'art. 18, l'assegnazione delle risorse umane dei comitati soppressi (CNVSU e CIVR) all'ANVUR avrà luogo "... sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative ..."

L'Assemblea generale della CRUI prende atto della bozza del regolamento recante disposizioni relative alla struttura e al funzionamento dell'ANVUR, ed esprime il suo apprezzamento per l'attenzione che il MiUR dedica alle attività di valutazione della ricerca e dell'alta formazione.

Per quanto riguarda i contenuti del documento, l'Assemblea osserva preliminarmente che non si verifica una perfetta corrispondenza tra le materie oggetto di regolamento previste dalla legge e quelle disciplinate dall'attuale bozza: il Regolamento infatti disciplina materie non previste nella legge (il dettaglio delle attività, poteri ispettivi dell'Agenzia, poteri correttivi del Ministero) e dedica minore attenzione al funzionamento, come invece richiesto dalla norma. La legge 286/2006 (cc.138-142) prevede infatti espressamente le materie che devono essere oggetto di regolamento: struttura e funzionamento dell'ANVUR; nomina e durata dei componenti.

Nella bozza in esame, il capo I, dall'art. 3 all'art. 9, disciplina le attività dell'Agenzia (materia non prevista espressamente dalla legge 286/2006) ed entra nel dettaglio delle azioni dell'organismo prevedendo poteri ispettivi dell'Agenzia e connessi poteri evidentemente di tipo sanzionatorio da parte del Ministero che non trovano nessun fondamento giuridico né nella legge 286/2006 né in altra normativa statale.

Il Regolamento avrebbe dovuto disciplinare anche il funzionamento dell'Agenzia. Questa materia, che fa riferimento alle regole ed alle procedure organizzative e gestionali e non può essere intesa come sinonimo di attività, sembrerebbe rinviata secondo quanto disposto dall'art. 16 (rubricato Organizzazione), da una parte a un decreto interministeriale che determina la pianta organica dell'Agenzia e, dall'altra, a statuto e regolamenti dell'Agenzia, soggetti ad approvazione ministeriale.

Sul piano generale l'Assemblea rileva con preoccupazione che l'Agenzia non obbedisce a quel criterio di terzietà che è condizione indispensabile per la valutazione complessiva del sistema nazionale della ricerca e dell'alta formazione, al cui interno debbono essere oggetto di valutazione anche le attività di competenza del Ministero, con particolare attenzione alla politica nazionale della ricerca e dell'alta formazione, alle relazioni internazionali, alla interazione con il sistema produttivo del Paese, e le conseguenti azioni relative alla allocazione delle risorse. Non si può non rilevare che la seconda versione della bozza di regolamento rende ancora più forte la dipendenza dell'Agenzia dal Ministro dell'università e della ricerca, al quale spettava già la proposta della nomina dei componenti del Consiglio direttivo (art. 12, c. 3). Nella nuova

versione il Ministro diventa il diretto referente dei rapporti biennali dell' Agenzia (art. 5, c.2), e ne approva statuto e regolamenti (art. 16, c. 4).

Nell'allegato tecnico che segue vengono messi in evidenza alcuni punti sui quali l'Assemblea chiede che si apportino idonei correttivi sul piano metodologico e su quello organizzativo.

L'Assemblea, pur con le riserve di carattere generale appena esposte, apprezza l'inclusione, tra i compiti dell'ANVUR, dell'accreditamento delle attività didattiche e di ricerca delle Università, e mette a disposizione del MiUR la consolidata esperienza della CRUI in questo settore e l'ampia documentazione sulle attività svolte negli ultimi anni.

L'Assemblea auspica che in ogni caso l'attivazione di idonei strumenti di valutazione abbia luogo nei tempi più brevi e manifesta la sua disponibilità ed il suo interesse a proseguire una fattiva collaborazione volta a fare del sistema nazionale di valutazione ed accreditamento dell'alta formazione e della ricerca un essenziale strumento di promozione e valorizzazione delle risorse intellettuali del Paese.

Allegato

al parere dell'Assemblea Generale della CRUI sulla bozza di regolamento recante disposizioni relative alla struttura ed al funzionamento ANVUR.

Art. 3

comma 5

Non è chiara la percentuale di F.F.O. che si intende destinare a tali finalità premiali, ovvero se si tratta di risorse ulteriori rispetto a quelle ripartite secondo gli attuali meccanismi di assegnazione. Inoltre non è chiaro il criterio con cui si definisce il maggior scostamento da segnalare al Ministero dagli standard qualitativi prefissati.

Art. 4

L'intero articolo è appesantito da troppi aspetti di dettaglio, che comportano il rischio di restringere ambiti di attività che potrebbero essere meglio definiti dal Consiglio direttivo, in un quadro dinamico che vada adattandosi all'evoluzione del sistema.

comma 5

Questo comma rappresenta una grave violazione dell'autonomia universitaria prefigurando un'ingerenza penetrante dell'Agenzia e correlata a questa (visto quanto disposto dai successivi commi 8 e 14) quella del Ministero sul governo delle Università. Per la prima volta si entra nei meccanismi interni alla *governance* degli Atenei e sulle prerogative degli organi di governo (valutazione sulla capacità di governare i processi, darsi obiettivi strategici e sul grado di raggiungimento degli obiettivi, rapporto tra risorse e risultati).

comma 8

Non si comprende in quale norma sia contemplato questo tipo di provvedimenti, né può essere introdotto un simile potere attraverso un regolamento.

comma 10

L'Agenzia dovrebbe limitarsi a definire i criteri generali per la valutazione, come era previsto per il CNVSU dall'art.2 della Legge 370/99. Qui invece è previsto che l'Agenzia fornisca criteri, metodi e parametri ai Nuclei. La disposizione è in aperto contrasto con l'autonomia dei Nuclei Interni ex art.1 legge 370/1999 e con i principi che regolano la valutazione interna, e costituisce una ulteriore forzatura rispetto a quanto stabilito nella L. 286/06, art. 2 c. 138 lett. b). In questo modo i Nuclei diventano organi solo esecutivi. Viene da chiedersi se vale allora la pena mantenere in vita i Nuclei Interni, visto che si trasformano sostanzialmente in semplici uffici privi di funzioni deliberative in ordine all'autonoma definizione dei parametri e dei metodi di valutazione, con competenze solo attuative e meramente applicative di criteri, di metodi e di parametri predeterminati. I Nuclei in questo modo perdono in definitiva le principali prerogative che ne hanno legittimato l'istituzione. Ne scaturisce uno svuotamento funzionale dei Nuclei interni, in contrasto con l'autonomia universitaria e con le previsioni statutarie delle Università, e una rischiosa duplicazione e sovrapposizione di identiche funzioni di valutazione svolte a livello locale e nazionale. Inoltre si prefigura uno squilibrio all'interno al processo circolare che sussiste tra organi di governo (definizione obiettivi, raggiungimento risultati, valutazione dei risultati, correttivi nella successiva fase di programmazione). L'ultimo periodo sulla valutazione ex post della qualità del reclutamento è inspiegabilmente collocato nel comma sui rapporti con il Nucleo di valutazione. Inoltre non si comprende cosa si intende per qualità del reclutamento visto che le procedure sono definite secondo la legge.

comma 11

L'inciso "sentendo i nuclei di valutazione interna" è privo di valore, viste le ovvie difficoltà che si incontrano nel sentire il parere dei nuclei di una pletora di università distribuite su tutto il territorio nazionale. E' un inciso che vuole attenuare le conseguenze dirompenti del c.10 sulle funzioni dei Nuclei interni.

comma 12

L'agenzia dovrebbe fornire solo criteri non anche i metodi che rientrano nell'autonomia dei Nuclei nell'ambito dei criteri dell'Agenzia.

comma 13

La disposizione è nebulosa in tutto il periodo.

comma 14

La dizione provvedimenti di competenza è vaga. Inoltre è priva di agganci normativi. Non si comprende quale sia la norma che preveda la competenza del Ministero ad adottare simili provvedimenti.

Art. 6

comma 1

Suscita perplessità la determinazione dei requisiti in ordine all'adeguatezza dei programmi di insegnamento. Tale previsione sarebbe in contrasto con la libertà costituzionale della didattica.

comma 3

La dizione "provvedimenti di competenza" è vaga. Inoltre è priva di agganci normativi.

Art. 7

comma 4

Deve essere aggiunto nella disposizione "*nel rispetto del Codice della Privacy*".

comma 5

La previsione delle figure dei revisori nelle attività di valutazione non è chiara. Non è comprensibile in cosa consista la revisione sull'attività di valutazione e come si affianchino le funzioni dei revisori rispetto alle funzioni dell'Agenzia. Sembra l'introduzione di un'ulteriore forma di vigilanza sui Nuclei, con costi aggiuntivi.

Art. 12

comma 7

La disposizione è generica, la procedura è vaga nell'individuazione delle istituzioni, accademie e società scientifiche proponenti. Non è chiaro in che modo e in che sede si indicano i nominativi e come il Comitato operi la selezione tra i nominativi pervenuti.

Art. 14

comma 2

La composizione del Comitato Consultivo non garantisce quella conoscenza approfondita dei sistemi universitario e della ricerca che si ritiene necessaria per dare pareri impegnativi sulle scelte di metodologie e criteri di valutazione effettuate dal Consiglio direttivo.

CRUI e CUN sono rappresentati nella stessa misura di altri organismi istituzionalmente meno coinvolti nell'alta formazione e nella ricerca. Il numero degli eventuali membri aggiuntivi provenienti dai Board dei vari Enti è indefinito.

Art. 15

comma 2

Sarebbe preferibile che la nomina fosse con DPCM, su proposta del Ministro, per omogeneità con le altre nomine.

Art. 16

Questo articolo doveva essere più articolato e dettagliato, visto che la legge prevede che il Regolamento debba disciplinare il funzionamento. Invece secondo quanto previsto dall'articolo il funzionamento (regole sulle procedure di funzionamento) sarà disciplinato dallo Statuto e dai Regolamenti soggetti ad approvazione ministeriale.

Art. 17

comma 2 La previsione non è chiara nella quantificazione, visto che la legge parla del limite di 5 milioni di euro annui, mentre l' 1 per 1000 del FFO equivale da solo a 7 milioni di euro annui.

Roma, 29 marzo 2007